

REGOLAMENTO (UE) 2017/294 DELLA COMMISSIONE
del 20 febbraio 2017

recante modifica del regolamento (CE) n. 748/2009 relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18 bis, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ha modificato la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra dell'Unione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 748/2009 ⁽³⁾ della Commissione stabilisce l'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data.
- (3) Tale elenco è inteso a ridurre l'onere amministrativo a carico degli operatori aerei indicando quale Stato membro è preposto alla regolamentazione di un determinato operatore aereo.
- (4) L'inserimento di un operatore aereo nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione dipende dall'esercizio di un'attività di trasporto aereo di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE e non è subordinato all'inserimento nell'elenco degli operatori aerei stabilito dalla Commissione in base all'articolo 18 bis, paragrafo 3, di tale direttiva.
- (5) Le modifiche dell'elenco degli operatori aerei si basano sugli ultimi dati trasmessi da Eurocontrol.
- (6) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza, in modo da rispettare il termine per l'aggiornamento annuale dell'elenco degli operatori aerei fissato dall'articolo 18 bis, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 748/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 748/2009 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

⁽²⁾ Direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (GU L 8 del 13.1.2009, pag. 3).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo (GU L 219 del 22.8.2009, pag. 1).

